



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0008280 P-4.22.25
del 10/09/2018



20764941

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c.

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari, Forestali e del Turismo
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Politiche Europee
Ufficio Mercato interno, Competitività e
Affari generali

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche - COM(2018) 365.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Roma.

Al Nucleo di valutazione degli Atti dell'Unione
europea del Ministero
SEDE

Oggetto: adesione dell'UE all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di
origine e le indicazioni geografiche. Proposta di Regolamento COM(2018) 365.

Si trasmette in allegato, la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234, al
progetto di regolamento indicato in oggetto, per quanto di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

RELAZIONE

OGGETTO: adesione dell'UE all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. Proposta di Regolamento COM(2018) 365.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge n. 234/12, si fornisce di seguito, l'informazione qualificata e tempestiva in relazione al progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ST 11515 2018 INIT COM(2018) 365, presentato dalla Commissione europea.

Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.

L'Accordo di Lisbona per la registrazione e la protezione internazionale delle denominazioni di origine è stato firmato dall'Italia il 30 ottobre 1958 insieme ad altri Paesi, entrando in vigore con la legge n. 676 del 4 luglio 1967 "Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti Internazionali, firmati a Lisbona il 31 ottobre 1958: a) Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta successivamente a Bruxelles, a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona; b) Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci del 14 aprile 1891, riveduto successivamente a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona; c) Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine". La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 agosto 1967, n. 202.

L'Accordo è stato rivisto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e con la legge 28 aprile 1976, n. 424, l'Italia ha ratificato l'Atto di Stoccolma, aderendo il 24 aprile 1977.

L'Accordo è amministrato dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale (OMPI), mediante l'Ufficio internazionale. L'Assemblea dell'Unione speciale di Lisbona adotta le decisioni in merito al funzionamento dell'Accordo in parola.

Nel 2008, l'Assemblea rilevò che, nonostante il tempo trascorso, solo 28 Stati fra i 188 aderenti all'Organizzazione ginevrina ne erano divenuti membri; decise di avviare una revisione dell'Accordo in parola, al fine di modernizzarlo; di renderlo più attrattivo verso la *membership* dell'OMPI per nuove adesioni; preservare gli obiettivi e principi dell'Accordo medesimo, fissati nel 1958.

Tale lavoro, intenso ed articolato, ha avuto il suo culmine con la Conferenza Diplomatica tenutasi a Ginevra dall'11 al 21 maggio 2015, che ha adottato l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona in merito alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

L'Italia ha firmato l'Atto di Ginevra il 22 maggio 2015.

L'Atto di Ginevra ha raggiunto alcuni obiettivi principali.

L'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazione di origine e indicazioni geografiche ha modernizzato l'Accordo del 1958 ed ha previsto:

1. l'introduzione della nozione di "indicazioni geografiche", tenendo presente le disposizioni dell'Accordo TRIPS, nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio,



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

istituita nel 1994, fornendo, pertanto, pari dignità sia alle denominazioni di origine che alle indicazioni geografiche;

2. la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, contro qualsiasi forma di abuso, includendo l'uso di termini come "genere", "tipo, stile" e simili, con un nuovo standard multilaterale della loro tutela;

3. La protezione a livello internazionale delle denominazioni di origine e, in futuro con l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra, delle indicazioni geografiche, dalla genericità e dall'uso anteriore, sovente strumentale delle autorità competenti nei paesi terzi di tale argomento per impedire la tutela contro usi illeciti ed indebiti;

4. La salvaguardia dei diritti acquisiti dalle registrazioni ottenute fino all'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra (più di 800 in totale, di cui, al momento, 142 italiane), e, conseguentemente, della loro protezione da parte degli attuali Membri;

5. La creazione dei presupposti giuridici affinché nuovi Membri dell'OMPI possano decidere di aderire, allargando la *membership* attuale di 28 Paesi membri (oggi sono solo 7 i membri aderenti all'UE);

6. L'adesione anche di organizzazioni intergovernative, come l'Unione europea o l'Organizzazione africana della proprietà intellettuale, nel rispetto del quadro giuridico dell'Organizzazione ginevrina incardinata nell'ambito dell'ONU;

7. Il mantenimento della facilità di funzionamento, prerogativa del sistema fin dalla sua istituzione.

8. L'eventuale pagamento di tasse nazionali da parte del depositante a favore delle autorità nazionali che lo richiedano, al fine di valutare la concessione della protezione nel territorio di propria competenza.

9. Preservare i principi e gli obiettivi dell'Accordo di Lisbona del 1958.

Il progetto di regolamento di cui trattasi, una volta depositato lo strumento di ratifica dell'UE, stabilisce le condizioni

- per la notifica delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, originarie degli Stati membri dell'UE, per la loro registrazione presso l'Ufficio internazionale dell'Accordo revisionato all'OMPI;
- per l'esame delle notifiche delle registrazioni internazionali giunte all'Ufficio internazionale di cui sopra da altre Parti contraenti l'Atto, ivi inclusa la procedura di opposizione prima della decisione in merito alla concessione della protezione nel territorio dell'UE;
- per l'uso delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;
- per disciplinare le relazioni fra le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, da un lato, e i marchi commerciali depositati o già registrati dall'altro;
- per la protezione transitoria, accordata dai 7 Stati membri dell'UE aderenti all'Accordo di Lisbona, fino all'adesione dell'UE;
- il pagamento, a carico dello Stato membro delle tasse che l'Atto di Ginevra ha stabilito, non pregiudicando l'eventuale decisione dello Stato membro originario di chiedere il rimborso degli importi al gruppo di produttori;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

- affinché l'UE possa fornire il proprio contributo finanziario, in relazione alle decisioni dell'Unione speciale di Lisbona, come rivista dall'Atto di Ginevra;
- in merito alle decisioni circa le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche da parte della Commissione europea, con l'eventuale assistenza dei comitati - ove previsti dai Regolamenti (UE) n. 1151/2012, 1308/2013, 251/2014 e (CE) n. 110/2008.

A tal proposito ed in via preliminare, si riportano alcune criticità emerse dalle prime valutazioni del testo in parola.

Articolo 2

- è necessario aggiungere una disposizione (nel progetto di regolamento all'articolo 10 del progetto di regolamento), che specifichi che le registrazioni internazionali ottenute dagli Stati membri dell'Unione Europea aderenti all'attuale Accordo di Lisbona, fino al momento dell'adesione dell'UE sono salvaguardate e continueranno ad essere in vigore, al fine di preservare i diritti precedenti legittimamente acquisiti (dalla data degli effetti della registrazione internazionale altri membri dell'Unione di Lisbona) anche dopo l'adesione dell'UE alle condizioni attuali.

- è fondamentale che i membri dell'Unione europea dell'Accordo di Lisbona possano ottenere l'autorizzazione ad aderire all'Atto di Ginevra, in conformità dell'articolo 2.1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per aumentare il numero delle Parti contraenti aderenti all'Atto di Ginevra, per favorire, in tal modo, l'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra (dopo la quinta ratifica depositata), per assicurare il diritto di voto all'UE ai sensi dell'articolo 22.4(b) del medesimo Atto di Ginevra, per salvaguardare le anteriorità ed i diritti legittimamente acquisiti, nel pieno rispetto delle disposizioni dello stesso Atto, connessi alle registrazioni internazionali delle denominazioni di origine italiane già inserite nel Registro internazionale dal 1970; per assicurare il rispetto del principio di economicità, evitare che lo Stato originario delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (articolo 10) debba pagare, come prescritto dall'articolo 10 del progetto di regolamento, una seconda volta per i depositi presentati dall'UE

- Ciò consentirà la protezione delle denominazioni di origine già registrate ai sensi dell'Accordo di Lisbona estesa anche alle Parti contraenti del solo Atto di Ginevra che non sono parte dell'accordo di Lisbona, senza dover pagare alcuna tassa aggiuntiva, sussistendo il principio di equivalenza tra la registrazione ai sensi dell'Accordo di Lisbona e dell'Atto di Ginevra.

Articoli 2 e 3

Fatta salva la prosecuzione della validità e dell'anteriorità delle registrazioni internazionali delle denominazioni di origine già ottenute, come sopra espresso, sarebbe opportuno, per le altre denominazioni di origine e per le indicazioni geografiche originarie degli Stati membri dell'UE una procedura semplice di notifica all'Ufficio internazionale dell'OMPI, in luogo delle due presenti negli articoli 2 e 3 del progetto di regolamento, in cui oltre alla Commissione europea possano partecipare anche gli Stati membri originari, fermo restando i criteri di selezione per la formazione delle liste da depositare.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

Articolo 4, paragrafo 1:

al contrario di quanto presente nel progetto di regolamento, si dovrebbe non inserire, fra la documentazione chiesta per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche originarie di Parti contraenti terze, la richiesta di dichiarazione addizionale, contenente il riferimento specifico del collegamento tra qualità/reputazione/caratteristiche e provenienza geografica, ai sensi della Regola 5, paragrafo 3, dei Regolamenti comuni dell'Accordo di Lisbona e dell'Atto di Ginevra - almeno per il momento -, al fine di agevolare dal punto di vista amministrativo e finanziario la protezione delle indicazioni geografiche da parte dei Paesi terzi nell'UE. Ciò non significa che la Commissione non sarà in grado di rifiutare la protezione di una denominazione di origine o indicazione geografica di Paesi terzi poiché è ovvio che la Commissione può chiedere, se del caso, ulteriori elementi al Paese terzo e può comunque rifiutare la protezione se fosse accertato la insussistenza del collegamento di cui sopra prevista delle definizioni di denominazioni di origine o indicazione geografica. A seguito di tale rifiuto, il Paese di origine potrebbe, quindi, fornire informazioni rilevanti per stabilire il collegamento che consenta alla Commissione di riesaminare e, se del caso, ritirare il proprio rifiuto.

Inoltre, sarebbe necessario, anche con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, aggiungere nell'articolo 5, paragrafo 2, del progetto di regolamento un motivo di opposizione: la conformità alla definizione di denominazione di origine o di indicazione geografica.

Si noti, altresì, che, in qualsiasi momento, l'UE sarà in grado di presentare una dichiarazione - senza limiti di tempo per la sua presentazione -, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Atto di Ginevra se è dimostrato che tali informazioni sono indispensabili.

Articolo 5, paragrafo 1

È necessario restringere il campo dei soggetti che possono presentare opposizione alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche di Paesi terzi.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'Atto di Ginevra non è necessario permettere l'opposizione alle autorità straniere.

Articolo 5, paragrafo 2

Come annunciato in relazione all'articolo 4, sarebbe necessario aggiungere, come motivo di rifiuto l'inosservanza delle definizioni di denominazione di origine o di indicazione geografica, come specificato nell'Atto di Ginevra.

Si dovrebbe eliminare la lettera (e) come motivo di opposizione, in quanto potrebbe essere meglio non sottolineare il fatto che l'UE non fornisce protezione per le denominazioni di origine e per le indicazioni geografiche non alimentari.

Altre disposizioni del presente regolamento (ad esempio, l'articolo 6.2) specificano già la procedura che la Commissione seguirà per tali denominazioni o indicazioni.

Articolo 8

- L'Atto di Ginevra (e l'attuale Accordo di Lisbona) non riconosce e autorizza la procedura di annullamento contro la registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica da parte di altri Membri dell'Atto di Ginevra. Lo stesso Atto prevede esclusivamente il rifiuto entro un anno dalla notifica dell'iscrizione nel Registro internazionale alla Parte contraente che deve esprimersi in merito alla concessione della protezione, tenendo presente che



*Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV

l'invalidità di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica può essere pronunciata solo dalle autorità giudiziarie competenti (vedere l'articolo 19 di nullità e l'articolo 13, "in tutto o in parte e l'invalidazione non più soggetta ad appello").

L'annullamento di una registrazione internazionale ai sensi dell'Atto di Ginevra può essere richiesto solo dal paese di origine (cfr. Regola 17). Se l'UE intende cancellare dal Registro internazionale di Lisbona una denominazione di origine o un'indicazione geografica di un Paese terzo, deve utilizzare la procedura pertinente istituita nel Paese di origine e non può comunque usare la procedura di Lisbona per farlo.

È inoltre, necessario eliminare la versione attuale dell'articolo 8 e sostituire con

(1) una disposizione che consenta alla Commissione, d'intesa con gli Stati membri interessati, di cancellare la registrazione internazionale per le denominazioni di origine e per le indicazioni geografiche originarie degli Stati membri dell'UE interessati.

(2) una disposizione che descriva la procedura per consentire a una persona interessata di chiedere di fronte all'autorità giudiziaria competente, l'invalidazione degli effetti di una registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica di Paesi terzi nel territorio dell'UE.

Articolo 10

vedere i commenti all'articolo 2.

Inoltre, al momento, non è ancora chiaro chi sarà il richiedente delle future registrazioni depositate dall'UE (a) per le denominazioni di origine già protette ai sensi dell'accordo di Lisbona b) per le nuove denominazioni o indicazioni geografiche, nonché chi sarà indicato come beneficiario della denominazione di origine o della indicazione geografica, come previsto dall'Atto di Ginevra.

Articolo 12

è necessario sostituire, nel progetto di regolamento "può" con "deve", ove sia adottata una decisione dell'Assemblea di Lisbona di finanziare un disavanzo con un contributo speciale. In tal caso, l'UE paga il contributo dell'UE mentre come detto all'articolo 10, i Membri dell'UE pagheranno tutte le tasse previste dall'Atto di Ginevra, fermo restando che il pagamento del contributo è un obbligo per ogni parte contraente ai sensi della legge di Ginevra.

Roma,